

COMUNE DI POGGIOMARINO
Provincia di Napoli

Ordinanza N. 160/2008

Prot. N. 43069

Oggetto: Focolaio malattia vescicolare del suino insorto in una azienda del Comune di ANGRI. "Zona di sorveglianza" per il territorio di Poggiomarino.

IL SINDACO

VISTA la nota fax n. 1869 dell'1.12.2008 ed acquisita agli atti in pari data al n. 42651 di protocollo generale del Servizio Veterinario di San Giuseppe Vesuviano, con la quale si richiede di emettere ordinanza per istituire una "Zona di sorveglianza della malattia vescicolare del suino" nel territorio di Poggiomarino, atteso che la Regione Campania ha riscontrato la presenza di malattia vescicolare del suino presso il Comune di Angri;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/1954, n. 320;

Visto il D.P.R. 17/5/1996, n. 362 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini";

Vista la decisione 2005/779/CE "relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia";

Vista l'O.M. 26/7/2001 "Piano nazionale di radicazione e sorveglianza della MVS e sorveglianza peste suina classica";

Vista la Legge 23/12/1978, n. 833 e successive modificazioni;

Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 24/7/1934, n. 1265;

Visto l'art. 54 del T.U. n. 267/2000;

CONSIDERATA la necessità di istituire, tra i provvedimenti di Polizia Veterinaria, anche una zona di sorveglianza del raggio di almeno dieci chilometri attorno al focolaio al fine di impedire il diffondersi della malattia;

ORDINA

per i motivi in premessa, e che qui si intendono integralmente riportati, che è dichiarata **ZONA DI SORVEGLIANZA DA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI** il territorio del Comune di Poggiomarino.

Entro i limiti della zona di sorveglianza devono essere applicate le seguenti misure:

- identificazione a cura del Servizio Veterinario di tutte le aziende in cui si trovano animali delle specie sensibili;
- divieto di qualsiasi movimentazione di suini, fatto salvo il trasporto da un'azienda riaccreditata ai sensi dell'art. 14 dell'O.M. 26/7/2001 verso il macello o un'altra azienda analogamente riaccreditata;
- gli automezzi e le attrezzature utilizzate per il trasporto di suini e il materiale che potrebbe essere contaminato, non possono uscire dalla zona di sorveglianza, se non sono stati puliti e disinfettati conformemente alle procedure stabilite dal Servizio Veterinario Ufficiale;

Le suddette misure si applicano fino a quando non siano state condotte a termine tutte le operazioni previste dall'art. 14 del D.P.R. n. 362/96 e tutte le misure prescritte per la zona di protezione.

I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza sono puniti ai sensi dell'art. 16 del D.L.vo 196/99.

La presente Ordinanza, che entra immediatamente in vigore, sarà trasmessa alle forze dell'Ordine, nonché al Servizio Veterinario dell'ASL NA 4 – Distretto di Ottaviano per la vigilanza di competenza.

Dalla Residenza Municipale, li 3.12.2008

IL Sindaco
dott. Vincenzo VASTOLA

